



INFORMATIVA AL CONTRAENTE (Ed. 01/01/2007)

INFORMAZIONI GENERALI SUI CONTRATTI

Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella della Repubblica Italiana.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto **alla Direzione Generale di Antonveneta Assicurazioni, Largo Ugo Irneri, 1 34123 TRIESTE, telefax 040 3220526, indirizzo e-mail reclami@antonvenetassicurazioni.it**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti

Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, entro il termine di anni uno (art. 2952 del Codice Civile).

Si richiama l'attenzione del cliente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO R.C. AUTO

Le informazioni che seguono hanno unicamente lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti della garanzia assicurativa e non costituiscono, pertanto, condizioni contrattuali.

Soggetti esclusi dalla garanzia

L'assicurazione non copre i danni, di qualsiasi natura, subiti dal conducente del veicolo assicurato; egli potrà comunque, in caso di sinistro, essere risarcito dall'assicuratore del responsabile del sinistro.

Non risultano inoltre garantiti, in caso di danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. Il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti nonché i parenti ed affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1.
3. Ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

Scadenza del contratto

Il contratto, di norma con scadenza annuale, può essere pattuito con previsione di tacito rinnovo.

Conseguentemente, in assenza di disdetta inviata dalle parti entro il termine di giorni 15, il contratto si rinnova tacitamente. E' doveroso sottolineare che in caso di disdetta la garanzia cessa alla scadenza del contratto stesso e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, secondo comma Codice Civile.

Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato

Si ricorda che, in alcuni casi, meglio specificati nelle condizioni di polizza sotto la voce "esclusioni", la assicurazione non è operante; pertanto l'assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato, ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'Assicurato per ottenere dal medesimo il rimborso totale o parziale delle somme pagate.

In caso di dubbio è bene chiedere chiarimenti al proprio Agente e consultare preventivamente copia delle Condizioni Generali di assicurazione del prodotto desiderato. Peraltro, per completezza di informazione e maggiore immediatezza, di seguito si illustrano le fattispecie ritenute più significative e comuni di non operatività della garanzia RCA.





GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: in caso di sinistro la garanzia non è valida e l'Impresa esercita il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato per le somme pagate ai terzi danneggiati. Esiste la possibilità di evitare o limitare il predetto diritto di rivalsa pattuendo delle specifiche estensioni della garanzia RCA

OMISSIONE DI SOCCORSO: se il sinistro, con danni alla persona, è stato causato da conducente sanzionato per non avere ottemperato all'obbligo di fermarsi (articolo 189, 6° comma, del Nuovo Codice della Strada).

Facoltà di rimborsare all'Impresa il costo del sinistro per evitare la maggiorazione del premio

Il soggetto che stipula un contratto RCA con una formula tariffaria che prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, ha la facoltà di evitare, in caso di sinistro, la maggiorazione del premio, rimborsando l'Impresa, per tutti o parte dei sinistri cagionati dall'Assicurato, degli importi dalla stessa liquidati. Tale facoltà è riconosciuta al Contraente anche in caso di disdetta.

Diritto alla conservazione della classe di merito

L'assicurato ha diritto a conservare la classe di merito maturata nei seguenti casi:

- vendita o consegna in conto vendita del veicolo oggetto dell'assicurazione, nel caso in cui l'assicurato richieda che il contratto stipulato per il veicolo venduto o consegnato in conto vendita sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, tramite sostituzione del contratto originario o emissione di nuovo contratto, purchè il nuovo contratto venga stipulato entro dodici mesi dalla data di risoluzione della polizza originaria;
- demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo, se l'assicurato entro 12 mesi dalla data di risoluzione del contratto originario (per furto o demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo), stipuli con l'Impresa un nuovo contratto o sostituisca il contratto originario per un altro veicolo di sua proprietà;
- furto del veicolo, se l'assicurato, entro dodici mesi dalla data di risoluzione del contratto originario, stipuli con l'Impresa un nuovo contratto per un altro veicolo di sua proprietà. Se il veicolo rubato era precedentemente assicurato presso altra Impresa, il termine per l'emissione di un nuovo contratto è di dodici mesi dalla data del furto.

Il diritto del proprietario del veicolo al mantenimento della classe di merito, qualora l'assicurato non abbia già beneficiato della classe maturata, può essere esercitato dal coniuge dell'assicurato, purchè dimostri che il veicolo venduto o consegnato in conto vendita o demolito o distrutto o esportato o rubato, ricadeva in regime di comunione dei beni.

Attestazione dello stato di rischio

Ad ogni scadenza annuale del contratto, l'Impresa consegna l'attestazione dello stato di rischio, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto contrattuale.

Il Contraente che, alla scadenza del contratto, intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato di rischio relativa all'annualità trascorsa.

Come comportarsi in caso di sinistro

L'eventuale sinistro deve essere prontamente comunicato all'Impresa, mediante denuncia, da compilarsi utilizzando l'apposito modulo, nel quale vanno indicati tutti gli elementi utili, ed in particolare: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti, dati anagrafici dei rispettivi conducenti ed estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi.

Il danneggiato può richiedere il risarcimento dei danni materiali e fisici subiti in un sinistro all'assicuratore del veicolo del responsabile del sinistro stesso, avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dall'art. 148 del decreto legislativo 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

Il danneggiato ha la possibilità di richiedere il risarcimento del danno materiale direttamente al proprio assicuratore, qualora le Imprese, che prestano l'assicurazione R.C.A. dei veicoli coinvolti nel sinistro, aderiscano alla Convenzione Indennizzo Diretto e ne ricorrano i presupposti.

Si ricorda che il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di anni due

PREVENZIONE E SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Per i ciclomotori e motocicli si raccomanda l'uso del casco di protezione (art.171 del Codice della Strada).

Si raccomanda l'uso delle cinture di sicurezza a bordo delle autovetture (art. 172 Codice della Strada).

